

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI GESTIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE PER L'ULSS N. 8 – BERICA SUDDIVISA
IN 6 LOTTI - N. GARA 8039225 - ID SINTEL 140485407**

LOTTO 1 CIG 8620010149

LOTTO 2 CIG 86200198B4

LOTTO 3 CIG 86200301CA

LOTTO 4 CIG 8620049178

LOTTO 5 CIG 862005566A

LOTTO 6 CIG 8683034A53

VERBALE N. 3 DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Alle ore 10:00 del 7 Luglio 2021, in Vicenza, come indicato nel Bando di gara, presso gli uffici dell'UOS Gare, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l'ULSS 8 Berica:

Il RUP di gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

Testimone: dott. Marina Favara - Collaboratore Amministrativo dell'UOS Gare;

Testimone: dott. Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo dell'UOS Gare e segretario verbalizzante.

Il RUP di gara dichiara aperta la seduta e, richiamato il verbale del 02/07/2021, prosegue con la disamina della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, come di seguito riepilogato:

- **La Fenice Società Cooperativa Sociale (Partita Iva 05680460879), partecipante ai lotti 1, 3, 4, 5 e 6:**

Dai documenti presentati risulta che a carico dell'Operatore economico La Fenice Società Cooperativa Sociale, risultano le seguenti annotazioni nel casellario ANAC:

- 1) La ditta dichiara che, *"in data 05/01/2021, a seguito di segnalazione operata dalla ASUR Marche AV3, la Società ha ricevuto da parte dall'Autorità Anticorruzione l'iscrizione nel casellario informatico sanzionatoria e pertanto alla non partecipazione di procedure di gara nei 45 giorni successivi alla comunicazione pervenuta e alla sanzione di € 10.000,00 per un'irregolarità compiuta nel 2019 da un precedente amministratore (che non ricopre più da tempo alcuna funzione nell'attuale compagine societaria) nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione di un appalto, imputabile a titolo di mera colpa alla scrivente cooperativa. Il testo espleto dell'annotazione è rinvenibile dalla consultazione del casellario; l'annotazione in discorso non è più efficace e/o vigente nella sua portata sanzionatoria in quanto il termine dei 45 giorni è integralmente trascorso (già in data 20/02 c.a.) e la sanzione pecuniaria è stata interamente sanata dalla Società, versando in data 02/03 c.a. l'importo dovuto"*.

L'iscrizione al casellario ANAC è del 06/01/2021.

In conseguenza di quanto sopra dichiarato dalla ditta si procede a verificare il casellario ANAC, dal quale risulta che:

"Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 9794 del 05/02/2020, la stazione appaltante Azienda Sanitaria Unica regionale Marche – Area Vasta 3, ha segnalato che l'operatore economico Società Cooperativa La Fenice C.F.05680460879, subentrato, a seguito di affitto di ramo d'azienda, nel contratto di appalto relativo al servizio di gestione della Residenza Sanitaria Assistita di Recanati – Area Vasta n. 3 - C.I.G.

   1

5790836D07 – Importo dell'appalto € 3.752.380,98 - ha prodotto ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, una referenza bancaria disconosciuta dall'Istituto di credito indicato come rilasciante. L'O.E. nel periodo dal 06-01-2021 al 20-02-2021 è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall'affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti".

- 2) La ditta dichiara che, "in data 12/01/2021 la Società ha ricevuto da parte dell'Autorità Anticorruzione l'iscrizione nel casellario informatico di una mera annotazione informativa di carattere non pregiudicativo relativa alla risoluzione dei contratti d'appalto di servizi segnalata in data 20/04/2020 dall'ASST Melegnano e Martesana, oggetto di impugnazione giurisdizionale innanzi al Tribunale di Lodi RG n. 1626/2020; il testo completo dell'annotazione è rinvenibile dalla consultazione del casellario".
L'iscrizione al casellario ANAC è del 12/01/2021.

In conseguenza di quanto sopra dichiarato dalla ditta si procede a verificare il casellario ANAC, dal quale risulta che:

"la stazione appaltante "ASST MELEGNANO E MARTESANA" (C.F. 09320650964) con nota acquisita al prot. ANAC al n.31372 del 28.04.2020, ha segnalato la risoluzione dei contratti: «Lotto 1: «Servizio di assistenza medica di Medicina/Pronto soccorso presso il P.O. di Melzo» - CIG: 8155564850 - Lotto 2: «Servizio notturno di guardia ostetrica e ginecologica presso il P.O. di Melzo per mesi 12» - CIG: 81555951E7 – nei confronti dell'o.e. "LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l." ai sensi dell'art. 108, comma 3 del d.lgs 50/2016 e 25 del disciplinare di gara, per grave inadempimento".

Stante la delicatezza della questione, si è proceduto ad acquisire agli atti le delibere di risoluzione dei contratti dell'ASST MELEGNANO E MARTESANA.

Con provvedimento n. 243 del 10/03/2020, avente ad oggetto: "Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 108, comma 3, per l'affidamento del servizio di assistenza medica di medicina/pronto soccorso del PO di Melzo presso il PO di Melzo – lotto 1 - CIG master 8155564850, società La FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", l'ASST MELEGNANO E MARTESANA faceva presente quanto segue:

- "In data 08/03/2020 un medico della società LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS incaricato del 3° turno (dalle 20,30 alle 8,30) ha abbandonato il Pronto Soccorso del PO di Melzo senza nessuna giustificazione;
 - tale atteggiamento lasciava l'ASST a dover gestire in estrema urgenza la scopertura turno serale, dove era presente un solo medico di diversa società incaricata ad hoc per l'emergenza COVID 19.
 - Già con note del 04/03 u.s. e del 07/03 u.s., il DEC del contratto comunicava che i medici della Cooperativa La Fenice non avevano svolto la propria attività nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e richiedeva al RUP una rivalutazione dei medici proposti;
 - l' inadempimento relativo all'abbandono del servizio da parte del medico incaricato del 3° turno è da considerarsi particolarmente grave, tanto da essere sanzionato dal capitolato d'appalto con la possibilità di recesso da parte della Stazione Appaltante. La gravità del comportamento tenuto è valutata in ordine alla strategicità e delicatezza del servizio in oggetto, la cui interruzione potrebbe addirittura configurare il reato di cui all'art. 340 c.p. ".
- Con provvedimento 354 del 08/04/2020, avente ad oggetto: "Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 108, comma 3, per l'affidamento del servizio notturno di guardia ostetrica ginecologica del PO di Melzo – lotto 2 - società La FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", l'ASST MELEGNANO E MARTESANA faceva presente quanto segue:

ME

AB

jh

- *“in data 04/03/2020, alle ore 20.20, la ditta comunicava “l'impossibilità sopravvenuta a causa del diffondersi imprevisto ed imprevedibile dell'epidemia di Coronavirus, comunicando quindi di poter iniziare i turni solo a partire dalla fine del mese di marzo, impregiudicati eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi che, nelle more, fossero stati assunti dagli organi nazionali o regionali in tema di lotta al COVID – 19;*
- *tale atteggiamento lasciava l'ASST a dover gestire in estrema urgenza la scopertura dei turni già a partire da domenica 8 marzo, fronteggiando la carenza dell'operatore economico tramite l'avvio di una nuova procedura di gara, conclusa in soli due giorni.*
- *Ritenuto che l'inadempimento sia da considerarsi particolarmente grave, tanto da essere sanzionato dal capitolato d'appalto con la possibilità di recesso da parte della Stazione Appaltante. La gravità del comportamento tenuto è valutata in ordine alla strategicità e delicatezza del servizio in oggetto, la cui interruzione potrebbe addirittura configurare il reato di cui all'art. 340 c.p., nonché dall'avere costretto l'ASST ad avvalersi della procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/16 per reclutare un secondo operatore economico, procedura avviata e conclusa già il giorno dopo la comunicazione dell'inadempimento da parte della società”.*

3) Dal casellario ANAC risulta che, oltre alle due annotazioni sopra riportate, è intervenuta un'altra risoluzione contrattuale da parte dell'Aulss n. 2 Marca Trevigiana.

Dal casellario ANAC risulta che:

“Con segnalazione acquisita al prot. ANAC al n. 74535 del 9.10.2020, la stazione appaltante Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana ha comunicato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1494 del 10.9.2020 ha disposto la risoluzione del contratto relativo all'affidamento del “Servizio di guardia medica pediatrica presso i presidi ospedalieri di Oderzo e Montebelluna dell'Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana per il periodo di 6 mesi”, per mancato superamento del periodo di prova della società aggiudicataria LA FENICE Società Cooperativa Sociale A.R.L. (C.F. 05680460879), a seguito di gravi inadempienze nell'esecuzione contrattuale”.

L'iscrizione al casellario ANAC è del 25/05/2021.

Tale risoluzione NON è stata dichiarata dalla ditta in fase di presentazione della documentazione amministrativa.

Stante la delicatezza della questione, si è proceduto ad acquisire agli atti la delibera di risoluzione del contratto dell'Aulss n. 2 Marca Trevigiana.

Con provvedimento n. 1494 del 10/09/2020, avente ad oggetto: **“PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA PEDIATRICA PRESSO I PRESID OSPEDALIERI DI ODERZO E MONTEBELLUNA DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DI 6 MESI RINNOVABILI. SCORRIMENTO GRADUATORIA E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO** l'Aulss n. 2 Marca Trevigiana faceva presente quanto segue:

- *“A seguito di specifiche segnalazioni del DEC e dei Direttori delle UUOCC coinvolte, il RUP con note prot. n. 120952 del 30/07/2020 e n. 123246 del 04/08/2020 ha formalmente contestato una serie di gravi inadempienze invitando l'operatore economico ad adempiere a quanto richiesto;*
- *Visto il protrarsi delle difficoltà segnalate, in data 7 agosto 2020, il DEC, dr.ssa Monica Colesso, ha rappresentato il mancato superamento del periodo di prova, trasmettendo specifica e motivata relazione, con cui ha ricordato le criticità emerse durante il periodo di esecuzione e i molteplici rilievi formulati al fornitore;*
- *nella stessa data, con nota prot. n. 125675 del 07.08.2020, il RUP, valutate le motivazioni*

rappresentate dal DEC, ha comunicato il mancato superamento del periodo di prova all'operatore economico";

Di pari gravità ai fini della valutazione dell'affidabilità del fornitore, risulta essere la mancata comunicazione di questa risoluzione contrattuale.

L'obbligo informativo è ricavabile da una lettura dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede altresì, tra i motivi di esclusione, la circostanza che il concorrente "abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione". La norma ricalca quanto previsto, sempre ai fini dell'esclusione dei concorrenti, dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, par. 4, lettera h), circa l'operatore economico che non abbia "trasMESSO tali informazioni".

Questa amministrazione deve poter scegliere l'aggiudicataria tra le ditte concorrenti che forniscono le maggiori garanzie di affidabilità e correttezza. L'art. 80, comma 5, lettera c-bis impone (a pena di esclusione e con divieto di stipulazione del contratto d'appalto) quantomeno di dichiarare alla stazione appaltante l'avvenuta risoluzione per grave inadempienza di precedenti rapporti contrattuali con altri enti pubblici, così da consentirle di svolgere le opportune verifiche (cfr. Cons. Stato Sez. III 5/5/2014 n. 2289; cfr., inoltre, Cons. St., Sez. V, n. 5763/2014; Sez. V, 21.11.2014, n. 5763).

Inoltre, anche da giurisprudenza consolidata (cnf. TAR Roma, 25.02.2020 n. 2442), emerge che la eventuale sussistenza di risoluzioni da inadempimento contrattuale deve essere non solo puntualmente dichiarata al momento della formulazione della domanda ma anche tempestivamente comunicata in corso di gara (ossia entro i termini di conclusione di quest'ultima) qualora successivamente intervenuta rispetto alla presentazione della domanda stessa.

Pertanto, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni in essa contemplate – in questo caso non debitamente integrate alla luce dei fatti sopravvenuti – si rivelano incomplete ed inattendibili, dunque neppure sanabili mediante soccorso istruttorio.

- 4) Inoltre, si rileva, che tra la documentazione amministrativa non è presente l'allegato 2.2 Dichiarazione Integrative come previsto dal Disciplinare di gara all'art. 15.3.1.
- 5) Infine, in relazione al possesso del requisito di capacità economica finanziaria richiesta dall'art. 7.2 del Disciplinare di gara, la Fenice Società Cooperativa Sociale dichiara di possedere il requisito richiesto e precisa altresì che: *"parte del fatturato proviene dalla Società Cooperativa Sociale la Cometa, con la quale abbiamo stipulato un contratto di affitto di azienda ove ci sono stati affittati e quindi trasferiti i requisiti e le referenze relative all'organizzazione produttiva de La cometa"*. Tuttavia, per il suddetto fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari, non si evince la quota parte riferita alla Società Cooperativa Sociale la Cometa e la quota parte riferita a La Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus né viene indicato l'oggetto del contratto tra le parti né la durata dello stesso (inizio e fine contrattuale).

In conseguenza di quanto sopra dichiarato dalla ditta, ed in riferimento alla Società Cooperativa Sociale la Cometa, si procede a verificare il casellario ANAC, dal quale risulta che:

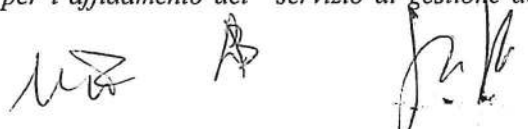
- 1) Iscrizione al casellario ANAC del 29/10/2020.

"Codice Fiscale 03657410928

LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Stazione appaltante: ASUR MARCHE

La Stazione Appaltante Azienda Sanitaria Unica Regionale (C.F.: 02175860424), con la segnalazione acquisita al prot. Autorità con n. 10305 del 06.02.2020, ha segnalato la risoluzione del contratto, disposta con determinazione n. 677 del 25.11.2019, per l'affidamento del "servizio di gestione della

 4

Residenza Sanitaria Assistita di Recanati – Area Vasta n. 3 n. gara 5630178", importo appalto € 3.752.38,98, CIG: 5790836D07, nei confronti dell'Impresa La Cometa Coop. Sociale a.r.l. (C.F.: 03657410928), per grave inadempimento nell'esecuzione del servizio".

2) Iscrizione al casellario ANAC del 19/05/2020.

*"Codice Fiscale 03657410928
LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Stazione appaltante: COMUNE DI PALAU*

La stazione appaltante "Comune di Palau" (cf: 82004530901) con comunicazione acquisita al prot. ANAC al n. 66211 in data 17.8.2019, integrato in data 7.11.2019 prot. n. 88994, ha segnalato la revoca dell'affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale di via del Vecchio Marino adibita a comunità alloggio comunità integrata per anziani - periodo: 5 anni, aggiudicata in data 14.8.2019-Importo a base di gara € 2.361.600,00 - CIG: 77893284CF, nei confronti dell'O.e. "Società cooperativa sociale La Cometa Onlus arl" (cf/pi: 03657410928), per la falsa dichiarazione resa in ordine al motivo di esclusione previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, avendo verificato l'esistenza a carico del predetto O.e. dell'annotazione nel casellario della precedente risoluzione disposta da parte di altra Stazione appaltante. L'O.E. nel periodo dal 19-05-2020 al 18-06-2020 è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall'affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti".

3) Iscrizione al casellario ANAC del 16/05/2020.

*"Codice Fiscale 03657410928
LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Stazione appaltante: AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA*

La S.A. Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (C.F. 00913430245) ha segnalato l'esclusione dell'o.e. "LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS" (C.F. 03657410928) per aver accertato la presentazione, connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave, di una falsa/omessa dichiarazione, resa in sede di partecipazione alla gara «Medicalizzazione notturna dell'emergenza ed urgenza territoriale nell'ambito delle procedure della Centrale Operativa 118» - CIG: 7944584E1A - in ordine alle condizioni ostative disciplinate dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e dall' 80, comma 4, del d. lgs 50/2016, relativamente alle violazioni definitivamente accertate in materia di obblighi contributivi. L'O.E. nel periodo dal 16-05-2020 al 31-05-2020 è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall'affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti".

4) Iscrizione al casellario ANAC del 12/11/2019.

*"Codice Fiscale 03657410928
LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Stazione appaltante: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST*

La S.A. Azienda Socio Sanitaria Bergamo Ovest. (C.F. 04114450168) ha segnalato l'annullamento dell'aggiudicazione all'O.e. "LA COMETA SOC. COOP SOCIALE ONLUS" (C.F. 03657410928), per aver accertato la presentazione, connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave, di una falsa dichiarazione, resa in sede di partecipazione alla gara «Servizio gestione turni di guardia medica» - CIG: 7646822523- in ordine alle condizioni ostative disciplinate dall'art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis), del d.lgs. 50/2016".

5) Iscrizione al casellario ANAC del 26/01/2018.

*"Codice Fiscale 03657410928
LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Stazione appaltante: AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA*



La stazione appaltante Azienda ULSS n.6 Euganea, con modello B) di segnalazione acquisito al prot. ANAC al n. 110865 del 26.9.2017, ha segnalato che con deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 23.2.2017 ha disposto la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei «Servizi infermieristici presso la casa di reclusione e la casa circondariale di Padova», nei confronti dell'operatore economico "La Cometa Società Cooperativa sociale" (C.F.03657410928), per mancata corresponsione degli stipendi al personale impiegato nell'appalto (mesi di novembre e dicembre 2016, nonché del relativo rateo di tredicesima)".

A conclusione della disamina dei punti sopra indicati si fa presente quanto segue.

- Tutte le suddette circostanze, di cui ai punti 1, 2, 3, inducono a ritenere che l'operatore economico in questione non sia affidabile e appaiono sussistere tutti i presupposti per procedere all'esclusione dell'Impresa dalla gara, perché sono ravvisabili significative e persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di cui all'art. 80, comma 5°, lett. c-ter), D.Lgs. 50/2016, come indicato nelle Linee Guida n. 6 ANAC per le seguenti motivazioni, già peraltro espresse ad argomentate nei punti sopra indicati:
 1. Il carattere recente e grave delle annotazioni ANAC (ASUR Marche AV3 del 06/01/2021, ASST Melegnano e Martesana del 12/01/2021, Aulss n. 2 Marca Trevigiana del 25/05/2021).
 2. L'oggetto delle annotazioni nel casellario ANAC. In primo luogo la gestione della Residenza Sanitaria Assistita, rivolta pertanto a persone con fragilità. In secondo luogo, il Servizio di assistenza medica di Medicina/Pronto soccorso presso il P.O. di Melzo, il Servizio notturno di guardia ostetrica e ginecologica presso il P.O. di Melzo, il Servizio di guardia medica pediatrica presso i presidi ospedalieri di Oderzo e Montebelluna dell'Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana, che riguardano servizi di prestazioni mediche analoghe alla procedura di gara espletata da questa azienda sanitaria.

Appare evidente che trattasi di servizi (prestazioni mediche presso varie strutture di questa Azienda Ulss), che richiedono personale altamente qualificato e che devono garantire un servizio agli utenti di primaria importanza (la cura e la tutela della salute pubblica). La delicatezza e la complessità dell'appalto e il livello di capacità tecnico-organizzative richieste richiedono assoluta affidabilità da parte della ditta appaltatrice. Tenuto che la ditta ha chiesto di partecipare alla procedura in parola per i seguenti lotti:

 - LOTTO 1 guardia attiva presso il Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Vicenza e Noventa Vicentina.
 - LOTTO 3 guardia attiva (Guardia di presidio per pazienti post acuti) presso il Presidio Ospedaliero di Lonigo).
 - LOTTO 4 guardia attiva presso UOC Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Noventa Vicentina.
 - LOTTO 5 guardia attiva presso l'UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Arzignano.
 - LOTTO 6 guardia attiva presso il Punto Nascite del Presidio Ospedaliero di Valdagno e presso l'UOC Pediatria del Presidio Ospedaliero di Arzignano;
- L'omissione della dichiarazione della risoluzione contrattuale dell'Ulss n. 2 Marca Trevigiana, annotata nel casellario ANAC in data 25/05/2021, considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 28/06/2021), integra la violazione dei canoni di buona fede e leale collaborazione ai quali ciascun concorrente è tenuto ad ispirare la propria partecipazione alle procedure di gara. L'Operatore Economico la Fenice Società Cooperativa Sociale non avendo provveduto alla segnalazione dell'intervenuta risoluzione contrattuale ha con ciò ostacolato il pieno accertamento del possesso dei requisiti di moralità ed affidabilità professionale.



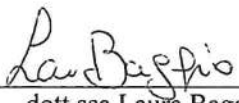
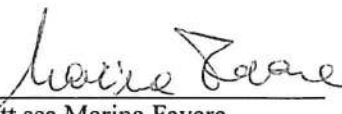
- Inoltre, ulteriore elemento di gravità risulta essere la circostanza di cui al punto 5 del presente verbale che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico La Fenice. Più precisamente, in relazione al possesso del requisito di capacità economica finanziaria richiesta dall'art. 7.2 del Disciplinare di gara, la Fenice Società Cooperativa Sociale dichiara che: *"parte del fatturato proviene dalla Società Cooperativa Sociale la Cometa, con la quale abbiamo stipulato un contratto di affitto di azienda ove ci sono stati affittati e quindi trasferiti i requisiti e le referenze relative all'organizzazione produttiva de La cometa"*. Come evidenziato al precedente punto 5 del presente verbale, a carico della Società Cooperativa Sociale la Cometa risultano 5 annotazioni nel casellario ANAC, il cui carattere risulta essere recente e grave (ASUR MARCHE - Iscrizione al casellario ANAC del 29/10/2020; COMUNE DI PALAU - Iscrizione al casellario ANAC del 19/05/2020; AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - Iscrizione al casellario ANAC del 16/05/2020, AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST - Iscrizione al casellario ANAC del 12/11/2019, AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA - Iscrizione al casellario ANAC del 26/01/2018).
- Infine, appare grave e indice di inaffidabilità che la ditta abbia prodotto una referenza bancaria disconosciuta ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria.

Pertanto appaiono sussistere i presupposti per procedere all'esclusione della ditta La Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus, partecipante ai lotti 1, 3, 4, 5 e 6, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettere c), c bis), c ter), f ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it.

La seduta termina in data di oggi 07 Luglio 2021 alle ore 16.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP di gara	I TESTIMONI	
		
dott. Giorgio Miotto	dott.ssa Laura Baggio	dott.ssa Marina Favara